



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Uffici 2 e 3

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

Allegati: 1

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità Servizi Veterinari

- Coordinamento interregionale Servizi veterinari
m.brichese@regione.veneto.it; saia@regione.veneto.it

- IIZZSS

- Comando Carabinieri per la Salute
srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Ufficio OAIO
ufaoio@carabinieri.it ffr43019@pec.carabinieri.it
frm42541@pec.carabinieri.it; alessandro.bettosi@carabinieri.it

- Stato Maggiore Difesa Ispettorato Gen. Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it; cu.veterinario@igesan.difesa.it
luca.virgilio@esercito.difesa.it

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
l.ricci@masaf.it; f.bongiovanni@masaf.it

- Ministero dell'Interno gabinetto.ministro@pec.interno.it

- MASE Dir. Gen. per il patrimonio naturalistico e mare
PNM-UDG@mase.gov.it

- Presidenza Consiglio dei Ministri
Dip. Protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

- Ministero Economia e Finanze
Comando Generale Guardia di Finanza
rm0010990p@pec.gdf.it

- Commissario straordinario alla PSA
v.caputo@sanita.it; segr.cspsa@sanita.it

- CEREP c/o IZSUM protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM protocollo@pec.izs.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Istituto Superiore di Sanità

- Segretario Generale SEGGEN

- Ufficio 3 SEGGEN

- DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8

Oggetto: Peste Suina Africana – Aggiornamento situazione epidemiologica e integrazione misure di controllo negli stabilimenti in cui sono detenuti suini.

In data 27 settembre u.s. è stata confermata presso la sezione di Pavia dell'IZSLER la positività per PSA in un allevamento da riproduzione a ciclo aperto ad elevata capacità sito nel comune di Pieve del Cairo (PV), all' interno dell'attuale Zona di Sorveglianza, che appartiene alla medesima filiera già coinvolta nei precedenti focolai. Trattasi del 9° focolaio confermato ad oggi in regione Lombardia.

La positività è stata individuata a seguito di approfondimenti diagnostici effettuati su suini deceduti nell'allevamento in data 26 settembre u.s., prontamente segnalati dal veterinario aziendale anche in assenza di sintomatologia riferibile a PSA.

L'allevamento in oggetto era stato sottoposto ai controlli precarico nella giornata di venerdì 22 settembre u.s. (prelievi di milza), e in data 24 settembre u.s. (visita clinica), con esito favorevole, finalizzati alla movimentazione di suinetti verso un allevamento di svezzamento della provincia di Mantova. A seguito della conferma del focolaio nell'azienda di partenza verranno adottati in quest'ultimo allevamento da parte del Servizio veterinario della ASL competente tutte le misure di prevenzione e controllo previste dalla normativa vigente.

Per quanto sopra, considerata l'ulteriore evoluzione della situazione epidemiologica, si ritiene necessario disporre le ulteriori misure di seguito indicate ed immediatamente applicabili, che restano vigenti fino a nuova comunicazione.

- Il campionamento puntuale di tutti i suini morti in stabilimenti siti in zone di protezione e sorveglianza per PSA (dando priorità ai capi superiori ai 20 kg), in analogia a quanto già previsto da art. 3 dell' Ordinanza n. 5/2023 per le zone di restrizione II e III e;
- la registrazione delle morti dei suini detenuti in BDN. A tal fine, nelle more dell'implementazione delle funzionalità tecniche previste dal DM 07.03.2023 (manuale operativo I&R), gli operatori devono registrare in BDN le informazioni inerenti alla morte dei suini detenuti, sia identificati singolarmente che per insiemi, entro sette giorni dall'evento. Limitatamente ai territori soggetti a restrizione per PSA, detta registrazione deve essere effettuata al più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall'evento.

Al fine di agevolare l'attività di registrazione da parte degli operatori si allega alla presente un documento che descrive la procedura di registrazione in BDN dei suini morti con la possibilità di indicare anche il dettaglio delle categorie di volta in volta coinvolte.

Considerato che le mancate comunicazioni alle autorità sanitarie impediscono un intervento tempestivo e rischiano di mettere in pericolo tutto il comparto suinicolo, in caso di inadempienze alle presenti disposizioni di carattere emergenziale, sono applicabili le azioni e le sanzioni di cui all'articoli 15 e 18 (comma 6) del dlgs 134/22, oltre che possibili decurtazioni di eventuali indennizzi.

Inoltre si richiama e si raccomanda ancora una volta il rispetto scrupoloso delle misure di biosicurezza gestionali, oltre che strutturali, previste dalle norme vigenti (DM 28 giugno 2022 e All. III, Reg. 2023/594), con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi, ed al corretto utilizzo delle zone filtro da parte del personale che accede alla zona pulita dell'allevamento. A tal

proposito si ritiene necessario ribadire che il mancato rispetto delle misure di biosicurezza, anche di tipo gestionale, oltre ad essere sanzionabile ai sensi dell'art.23, comma 3 del D.lgs n.136 del 5/8/2022, potrebbe rappresentare un elemento ostativo ai fini del riconoscimento degli indennizzi per danni diretti secondo quanto previsto dall' art. 2, comma 8 della Legge n.218/1988.

Analogamente, si rammenta che in accordo a quanto previsto dall' art. 17 del Reg. 2023/594, e dall' articolo 24 del Reg. 2020/687, i trasportatori di suini che effettuano movimentazioni all'interno e al di fuori zone delle zone di restrizione per PSA, oltre a documentare il rispetto delle procedure di pulizia e disinfezione previste dall'autorità competente per i propri mezzi di trasporto, devono assicurare che tali mezzi siano lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico di animali, devono effettuare un singolo carico presso lo stabilimento e procedere verso lo stabilimento di destinazione senza operazioni di scarico o soste.

IL DIRETTORE GENERALE

Pierdavide Lecchini*